



Allegato sub A) alla determinazione n. 398 del 30.06.2006

DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 20 agosto 2001, n. 384 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.

(G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001)

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli istituti e scuole di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nonché la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, e quella di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Art. 2. Area e forme della procedura

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento da ciascuna amministrazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, l'acquisizione in economia può essere effettuata:
in amministrazione diretta;
a cottimo fiduciario.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

Art. 3. Limiti di applicazione

1. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo di 130.000 euro, con esclusione dell'IVA. È fatto salvo, per il settore della difesa, quanto previsto in ordine ai limiti di applicazione dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.
2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene adeguato il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Art. 4. Responsabile del servizio

1. Le amministrazioni operano a mezzo di un proprio responsabile del servizio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.



Art. 5. Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario le amministrazioni richiedono almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento, nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penali previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
2. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.
3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.
4. Il limite di importo di cui al comma 3 è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
5. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le categorie di beni e servizi per la cui acquisizione od esecuzione si ricorre a trattativa diretta in relazione alla dichiarazione di segretezza nell'interesse della sicurezza interna dello Stato, nonché le eventuali, ulteriori formalità procedurali da pretermettere.

Art. 6. Scelta del contraente e mezzi di tutela

1. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
2. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.
3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 7. Casi particolari

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 3, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
 - c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 8. Verifica della prestazione

1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.
2. Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal dirigente competente.
3. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.



Art. 9.
Termini di pagamento

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Art. 10. Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 11. Disposizioni di coordinamento

1. I richiami, contenuti in disposizioni normative, a regolamenti abrogati a seguito della data di entrata in vigore del presente decreto od a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si intendono riferiti al presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono analoghe disposizioni della normativa sui contratti e sulla contabilità di Stato richiamate da specifiche norme ai fini della disciplina dei procedimenti per le spese in economia.

3. Si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento i richiami alla disciplina sui procedimenti di spese in economia, operati da disposizioni relative all'autonomia di enti ed organismi pubblici.

4. Per gli organismi diversi da quelli di cui all'articolo 1, il limite di importo non può eccedere 200.000 euro, ovvero il diverso importo fissato dalla normativa comunitaria in materia.

5. Ai fini della disciplina del sistema di procedure in economia delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il provvedimento previsto dall'articolo 2, comma 1, è adottato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. I procedimenti per le spese in economia delle strutture generali istituite nell'ambito della Presidenza del Consiglio sono disciplinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dei principi generali di contabilità pubblica desumibili dal presente regolamento.

Art. 12. Ulteriore ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento possono applicarsi anche alle amministrazioni pubbliche non statali che così dispongano nell'ambito della propria autonomia e salvo che non aderiscano al sistema convenzionale di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

Art. 13. Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, può farsi ricorso al sistema di spese in economia previsto dalla previgente disciplina regolamentare in materia.

Art. 14. Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

il d.P.R. 1° dicembre 2000, n. 421;

i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del d.P.R. 22 marzo 2000, n. 120;

gli articoli da 9 a 13 del d.P.R. 16 dicembre 1999, n. 550;



Comune di Castiglione d'Orcia Provincia di Siena



l'articolo 43
del decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287;
il d.P.R. 5 luglio 1995, n. 389;
il d.P.R. 30 giugno 1994, n. 442;
l'articolo 10 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 573;
il d.P.R. 18 aprile 1994, n. 359;
il d.P.R. 1° dicembre 1993, n. 600;
il d.P.R. 11 novembre 1992, n. 552;
il d.P.R. 12 luglio 1991, n. 354;
il d.P.R. 27 febbraio 1991, n. 153, come modificato dal d.P.R. 1° dicembre 1999, n. 523;
il d.P.R. 31 luglio 1990, n. 299;
il d.P.R. 23 giugno 1990, n. 450;
gli articoli 61 e 63 del d.P.R. 19 novembre 1990, n. 451;
il d.P.R. 15 novembre 1989, n. 391;
il regolamento approvato con d.P.R. 8 febbraio 1988, n. 71;
il d.P.R. 30 settembre 1986, n. 746;
il d.P.R. 15 marzo 1986, n. 139;
il d.P.R. 15 gennaio 1986, n. 36;
il d.P.R. 12 giugno 1985, n. 478, come modificato dal d.P.R. 6 ottobre 1987, n. 464;
il regolamento approvato con d.P.R. 7 febbraio 1985, n. 90, ad eccezione dell'articolo 13;
il d.P.R. 28 luglio 1984, n. 830;
il d.P.R. 27 luglio 1984, n. 721;
il regolamento approvato con d.P.R. 25 settembre 1981, n. 758, come modificato dal d.P.R. 16 dicembre 1988, n. 571;
il regolamento approvato con d.P.R. 17 maggio 1978, n. 509, come modificato dal d.P.R. 21 settembre 1995, n. 469;
il regolamento approvato con d.P.R. 11 gennaio 1977, n. 359, come modificato dal d.P.R. 3 giugno 1980, n. 393;
gli articoli da 131 a 134 del d.P.R. 5 giugno 1976, n. 1077;
il d.P.R. 18 ottobre 1976, n. 967, come modificato ed integrato dal d.P.R. 5 ottobre 1989, n. 343;
l'articolo 10 del d.P.R. 18 novembre 1965, n. 1481;
il d.P.R. 26 maggio 1965, n. 993;
il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805;
l'articolo 12 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;
l'articolo 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;
il comma 1 dell'articolo 61 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, limitatamente alle parole: "o ad economia" e il comma 3 dello stesso articolo limitatamente alle parole: "o per l'esecuzione delle occorrenti forniture ad economia";
l'articolo 121 del medesimo regio decreto limitatamente alle parole: "o in economia";
l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Sono altresì abrogate le disposizioni, relative al sistema di spese in economia di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, recate dal d.P.R. 27 gennaio 1990, n. 116.



Allegato sub B) alla determinazione n. 398 del 30.06.2006

ELENCO FORNITURE E SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

A. assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica, concessione a terzi, anche in via sperimentale, in locazione e comodato beni immobili di proprietà comunale per progetti ed iniziative che la Giunta Comunale consideri di rilevanza sociale e di promozione turistico-territoriale e che prevedino anche interventi manutentivi e di miglioramento del bene immobile oggetto di concessione;

B. partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione, di amministratori e dipendenti comunali;

C. spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

D. divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

E. spese per studi, indagini, rilevazioni prestazioni tecniche, compresi gli atti di pianificazione urbanistica, per incarichi di cui alla L. 109/94 per importi fino ad € 20.000,00, consulenze e patrocinii legali e nel campo di servizi innovativi e per cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale (controllo interno, nucleo di valutazione, ufficio stampa, servizi finanziari e di statistica), acquisto di libri, riviste, giornali, tesi di laurea, studi, ricerche e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

F. servizi di traduzione, di copia e di trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;

G. servizi di riproduzione, stampa tipografica e litografica, memorizzazione, realizzati anche a mezzo di tecnologia audiovisiva e informatica, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi comunali, rilegatura di documenti amministrativi, registri, libri e pubblicazioni, nonché restauro anche di beni mobili, servizi di conservazione archivistica, catalogazione, anche mediante l'uso di strumenti informatici e di archiviazione ottica sostitutiva, acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi di registrazione e di riproduzione amplificata del suono e dei relativi apparati;

H. spese per cancelleria, riparazioni mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze, cerimonie, premiazioni, servizi per iniziative di rappresentanza, ospitalità e riconoscimenti, spese postali, telegrafiche e telematiche ed altre inerenti al servizio di comunicazione;

I. spese per l'acquisto, noleggio, installazione, trasferimento banche-dati, riparazione e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti, relativo software di base ed applicativo e materiale informatico di vario genere, comprese licenze d'uso, utilizzati da uffici e servizi comunali, acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione impianti e apparecchiature telefoniche d'ufficio, acquisizione servizi in ambito informatico, organizzativo e formativo;



Comune di Castiglione d'Orcia **Provincia di Siena**



- J. manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi, compreso il rifornimento di carburante, la tassa di immatricolazione e di circolazione, spese per trasporti, per spedizioni e noli e per imballaggio e facchinaggio;
- K. polizze di assicurazione e servizi di consulenza assicurativa e di brokeraggio;
- L. acquisto e revisione di apparecchi e strumenti antincendio e antifurto, provvista lavaggio e manutenzione di vestiario di servizio con relativi accessori e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti, spese per il conferimento dell'incarico di "medico competente" e altre prestazioni professionali a supporto del "datore di lavoro" ai sensi del decreto legislativo n.626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, spese per accertamenti sanitari da effettuarsi nei confronti del personale in servizio presso il Comune, servizio di igiene urbana ed ambientale;
- M. fornitura di beni e servizi per la gestione dei servizi produttivi, per le mense scolastiche, dei centri ricreativi estivi, dei servizi sociali, culturali e sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale compreso il trasporto, acquisto di materiale igienico sanitario, per il pronto soccorso, articoli e accessori di pulizia e materili e a perdere, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, analisi di laboratorio;
- N. provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili;
- O. spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, servizi di giardinaggio;
- P. spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
- Q. acquisto di mobili, fotocopiatrici e attrezzature per gli uffici e i vari servizi;
- R. forniture di giochi, arredo urbano, segnaletica, ed accessori per strade, piazze, verde pubblico e impianti sportivi, gestione degli stessi impianti sportivi nei casi in cui siano risultate infruttuose le procedure per l'affidamento dalla legge regionale vigente, gestione cimiteri;
- S. servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi comunali;
- T. forniture da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto;
- U. forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- V. materiali e servizi relativi ad interventi di protezione civile, forniture servizi ed incarichi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale e degli impianti di cui sono dotati i sopradetti immobili al fine di garantirne il perfetto funzionamento ed il rispetto delle vigenti norme di sicurezza;
- W. acquisto (anche dell' "usato"), noleggio, manutenzioni e relative riparazioni di veicoli, macchine operatrici ed attrezzature per i servizi comunali;
- X. acquisto, cessione e permuta di beni immobili, quali terreni che possono essere classificati come fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilità, quali beni a se stanti, sia ridotta a



Comune di Castiglione d'Orcia **Provincia di Siena**



causa delle

limitazioni di uso derivanti dalla interclusione e sia tale da rendere il valore di mercato sensibilmente inferiore a quello complementare in relazione alle proprietà limitrofe, ovvero, quali piccole porzioni di terreno, il cui valore non sia stimato oltre 1.000 euro e che non incidano sulla potenzialità edificatoria del lotto, comparto o zona, comunque denominata, su cui insistono, al fine di consentire l'attuazione di previsioni urbanistiche o evitare complesse procedure ablatorie necessarie per la realizzazione di tali previsioni e, nel rispetto, comunque dei principi espressi dalle normative nazionale e regionali vigenti.

Y. attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000;

Z. forniture e servizi, non espressamente contemplati nel presente elenco, ma che in casi particolari, purché se ne dimostri e se ne motivi l'opportunità e la convenienza e se ne disponga l'esecuzione con le modalità di cui al DPR n. 384/2001.

AA. Visure, Certificati catastali, gestione procedure con L'agenzia delle Entrate e del Territorio.

BB. Gestione di servizi ambientali e aree verdi svolti da Coop. Montane e associazioni di volontariato (Pro- Loco etc.)



Allegato sub C) alla determinazione n. 398 del 30.06.2006

D.P.R. DPR 21/12/99 n.554

(estratto)

D.P.R. DPR 21/12/99 n.554 art. 88 in vig dal 28/07/2000

TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

CAPO I - Appalti e concessioni Sezione quarta: Lavori in economia (Tipologie di lavori eseguibili in economia)

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge;

b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.

3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

DPR 21/12/99 n.554 art.142 in vig dal 28/07/2000

TITOLO IX - ESECUZIONE DEI LAVORI CAPO III - Lavori in economia

(Modo di esecuzione dei lavori)

1. I lavori in economia si possono eseguire:

a) in amministrazione diretta;



Comune di Castiglione d'Orcia

Provincia di Siena



b) per
cottimi.

2. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile del procedimento.

DPR 21/12/99 n.554 art.143 in vig dal 28/07/2000

TITOLO IX - ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO III - Lavori in economia

(Lavori in amministrazione diretta)

1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati all'articolo 88.

2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

DPR 21/12/99 n.554 art.144 in vig dal 28/07/2000

TITOLO IX - ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO III - Lavori in economia

(Cottimo)

1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 88 e di importo non superiore a 200.000 Euro.

2. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'articolo 78; per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto.

3. L'atto di cottimo deve indicare:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione dei lavori;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 120.



Comune di Castiglione d'Orcia **Provincia di Siena**



4. Gli

affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.

DPR 21/12/99 n.554 art.145 in vig dal 28/07/2000

TITOLO IX - ESECUZIONE DEI LAVORI CAPO III - Lavori in economia (Autorizzazione della spesa per lavori in economia)

1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 88, comma 1, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

DPR 21/12/99 n.554 art.146 in vig dal 28/07/2000

TITOLO IX - ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO III - Lavori in economia

(Lavori d'urgenza)

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

DPR 21/12/99 n.554 art.147 in vig dal 28/07/2000

TITOLO IX - ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO III - Lavori in economia

(Provvedimenti in casi di somma urgenza)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.



Comune di Castiglione d'Orcia **Provincia di Siena**



3. Il prezzo

delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

DPR 21/12/99 n.554 art.148 in vig dal 28/07/2000

TITOLO IX - ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO III - Lavori in economia

(Perizia suppletiva per maggiori spese)

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.



Allegato sub D) alla determinazione n. 398 del 30.06.2006

ELENCO LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

- A. prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- B. riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti;
- C. manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali, di importo non superiore a 50.000 Euro;
- D. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, di importo non superiore a 50.000 Euro;
- E. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario, di importo non superiore a 50.000 Euro;
- F. manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori, di importo non superiore a 50.000 Euro;
- G. manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e affini, di importo non superiore a 50.000 Euro;
- H. manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco, di importo non superiore a 50.000 Euro;
- I. manutenzione dei cimiteri, di importo non superiore a 50.000 Euro;
- L. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- M. lavori di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- N. Lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- O. interventi non programmabili per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
- P. la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti;



Comune di Castiglione d'Orcia **Provincia di Siena**



Q. lavori pubblici di qualsiasi natura di importo sino a 100.000 €, rientranti nell'ambito dell'art.24 della Legge 109/94 nel testo sostituito dalla Legge 166/2002, purché non ricorrano situazioni di urgenza ovvero in casi particolari adeguatamente motivati;

R. lavori, non espressamente contemplati nel presente elenco, ma che in casi particolari, purché se ne dimostri e se ne motivi l'opportunità e la convenienza e se ne disponga l'esecuzione con le modalità di cui al DPR n. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni.



Allegato sub E) alla determinazione n. 398 del 30.06.2006

"Norme generali per l'attività contrattuale"

Art. 1 Ambito di applicazione

1. L'Amministrazione Comunale con le presenti norme definisce le procedure della propria attività contrattuale e di scelta del terzo contraente, comprese le procedure in economia per forniture, servizi e lavori.
2. Leggi entrate in vigore successivamente all'adozione della presente regolamentazione ed eventualmente in contrasto con lo stesso, lo modificano "ope legis".

Art. 2 Principi informativi

1. L'attività contrattuale del Comune, in tutte le sue fasi, persegue gli obiettivi della correttezza, trasparenza ed efficacia.
2. Il Comune dispone idonei mezzi per l'informazione, l'accesso e la partecipazione dei cittadini; il diritto di accesso è disciplinato con apposito Regolamento Comunale.
3. Il Comune garantisce adeguata pubblicità delle procedure contrattuali.

Art. 3 Forma dei contratti

1. I contratti conseguenti a procedure di licitazione privata ed asta pubblica sono stipulati nella forma di atto pubblico amministrativo, o di atto pubblico su consenso delle parti; i contratti preceduti da appalto concorso possono essere anche stipulati per scrittura privata con atto bilaterale contestuale.
2. I contratti preceduti da trattativa privata o cottimo fiduciario possono essere stipulati con scrittura privata. In particolare essa può assumere le seguenti forme:
 - a) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall'aggiudicatario ed accettata;
 - b) per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
 - c) per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato, foglio patto e condizioni o disciplinare comunque denominato.
3. I contratti di locazione, di concessione in uso, di comodato, possono essere stipulati per scrittura privata.

Art. 4 Variazione dei contratti in corso di esecuzione

1. I contratti e i cottimi devono contenere una clausola che preveda che qualora nel corso della esecuzione degli stessi si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.
2. I contratti possono prevedere l'assoggettamento del contraente a variazioni anche oltre il limite del quinto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 5 - Contratti aperti

1. E' consentita la conclusione di contratti in cui sia lasciata all'Amministrazione la successiva determinazione quantitativa delle prestazioni.
2. Tali contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario dei beni e servizi che il contraente, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a prestare, anche in forma di ribasso sui listini risultanti da apposite pubblicazioni.



Comune di Castiglione d'Orcia

Provincia di Siena



Art. 6 Determinazione a contrattare

1. La volontà dell'Amministrazione di provvedere mediante contratto o atto di cottimo fiduciario deve essere espressa con apposito atto da definire "determinazione"
2. Mediante le determinazioni a contrattare devono essere specificati:
 - a) il fine che si intende perseguire con il contratto;
 - b) l'oggetto del contratto e la sua forma;
 - c) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale;
 - d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente;
3. L'atto deve essere congruamente motivato con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma.
4. Le determinazioni a contrattare sono adottate dai Responsabili di Settore, o struttura di massima dimensione comunque denominata, sulla base del PEG assegnato. Qualora la determinazione abbia ad oggetto contratti non compresi nel PEG è necessaria la previa autorizzazione della Giunta.
5. I capitolati, fogli patti e condizioni, disciplinari e schemi di contratto/cottimo per forniture e servizi sono approvati dai Responsabili di Settore, di norma, contestualmente alla determinazione a contrattare.

Art. 7 Documentazione antimafia

1. Prima della stipulazione del contratto, ove ne ricorrano i presupposti, dovranno essere eseguiti gli accertamenti prescritti dalla legislazione antimafia, con l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia, ove prescritta.

Art. 8 Aggiudicazione e conclusione dei contratti

1. Il Responsabile del Settore che ha adottato la relativa determinazione a contrattare, provvede alla determinazione di aggiudicazione.
2. All'aggiudicazione dovrà seguire la stipula del contratto o del cottimo in una delle forme previste al precedente art. 3.
3. A fini della stipulazione del contratto l'Amministrazione invita il contraente a produrre la documentazione necessaria per la stipula dell'atto entro il termine comunicato di volta in volta e comunque non inferiore a 10 gg.; qualora il contraente non adempia nel termine assegnato, l'Amministrazione può revocare l'aggiudicazione ed incamerare la cauzione; quanto sopra sarà fatto risultare dalla lettera di invito.

Art. 9 Stipulazione

1. I Responsabili dei Settori rappresentano il Comune per la stipulazione di tutti i contratti.
2. Alla stipulazione dei contratti provvedono i Responsabili di Settore cui compete la responsabilità di procedura.

Art. 10 Ufficiale rogante

1. I contratti per atto pubblico amministrativo sono rogati dal Segretario Comunale o chi ne fa le veci, il quale autentica anche le scritture private nell'interesse del Comune.
2. Ai sensi di legge, il Segretario Comunale osserva i principi e le norme che disciplinano l'attività notarile e conserva sotto la sua personale responsabilità, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.

Art. 11 Diritti di segreteria

1. I contratti repertoriati, stipulati in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata, del Comune, sono soggetti obbligatoriamente al pagamento dei diritti di segreteria e di rogito.
2. L'Ufficio che cura la predisposizione dell'atto contrattuale determina l'ammontare dei diritti di segreteria quando dovuti.

Art. 12 Imposta di bollo, registrazione, trascrizione

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ed all'onere ed all'imposta di registrazione secondo le disposizioni di legge, nonché alla trascrizione per quanto riguarda gli atti ad essa assoggettati.
2. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico e per atto pubblico amministrativo, o per scrittura privata, sono assoggettati a registrazione secondo le disposizioni di legge.
3. Il Segretario Comunale provvede alla registrazione dei contratti.



Art. 13 Albo

dei fornitori di beni e servizi ed esecutori di lavori a trattativa privata ed in economia

1. Devono costituirsi Albi dei fornitori che devono essere interpellati per la partecipazione a procedure negoziate concorrenziali, a trattative dirette, in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario, secondo le rispettive categorie e specializzazioni, suddiviso per forniture di beni e forniture di servizi ed, all'interno di questa partizione, per categorie merceologiche.
2. Analogo Albo dovrà essere costituito per l'impresa di fiducia per lavori in economia e trattativa privata e sarà suddiviso nella Categorie e/o per natura dei lavori di cui al vigente sistema di qualificazione e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nelle more di costituzione degli Albi di cui ai due precedenti commi, nelle gare ufficiose per procedure in economia e per trattative private, ad eccezione dei casi in cui è consentito l'affidamento diretto o la semplice acquisizione di preventivi, e comunque per importi superiori a € 20.000,00, contemporaneamente all'invio degli inviti alle ditte preselezionate dovrà essere affisso all'Albo Pretorio apposito avviso pubblico, relativo alla procedura avviata, per consentire la partecipazione anche di ditte non inizialmente invitate.
4. La costituzione degli albi, liste di accreditamento o elenchi comunque denominati, di cui al presente articolo, sarà disciplinata nel dettaglio con successivo atto dell'organo competente.

Art. 14 Commissioni di Gara

1. I Responsabili del Settore possono individuare, per tutte le gare attinenti al proprio servizio, una composizione tipo della Commissione che preveda, oltre ai componenti, gli eventuali supplenti. Tale Commissione s'insedia automaticamente ed opera con riguardo ad ogni procedura di aggiudicazione, fatta salva la facoltà di cui al comma seguente e le eventuali modifiche ad opera dello stesso Responsabile.
2. La materiale composizione della Commissione può variare per specifiche esigenze della procedura di aggiudicazione o per scelta della Giunta Comunale, che si riserva di variare la composizione delle commissioni con un proprio atto deliberativo. E' inoltre ammessa in tale ottica la partecipazione di componenti esterni all'Amministrazione.
3. Fermo restando quanto sopra specificato, ivi comprese le facoltà di Determinazione dei Responsabili dei Servizi, in assenza di ulteriori specificazioni e fino all'esercizio di tale potere da parte della Giunta Comunale o dei Responsabili dei Settori, le Commissioni di Gara sono composte dai seguenti componenti:
 1. Dal Segretario Generale dell'Ente in veste di Presidente;
 2. Dal Responsabile del Settore interessato alla procedura di aggiudicazione in veste di componente;
 3. Da un altro dipendente inquadrato almeno nella categoria C, in veste di componente che viene individuato dal Segretario Generale e della cui scelta si dà atto nel verbale di gara della Commissione;
 4. Da un dipendente inserito almeno nelle categorie "B" e "C" in veste di Segretario della Commissione, individuato dal Segretario Generale e della cui scelta si dà atto nel verbale di gara della Commissione.
5. Nel caso di semplice acquisizione ed esame di preventivi, gare ufficiose relative a procedure in economia e trattative private in genere, in luogo della Commissione, opererà il solo Responsabile del Settore procedente assistito dal Segretario Generale, in qualità di testimone. Per tali procedure non sarà necessario redigere verbale delle operazioni che potranno essere direttamente riepilogate nella successiva determinazione di aggiudicazione.

Art. 15 Abrogazione di norme

1. E' abrogato il regolamento per l'effettuazione delle spese per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 15.03.2001.